

STATUTO

**TEAM TI EDUCA A
MIGLIORARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA PIETRO CARRERA
23

Numero REA: CT - 259401

Codice fiscale: 03868720875

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	"S T A T U T O"	
	"STATUTO"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della normativa vigente e, in	
	particolare, della Legge 381/1991, con sede nel comune	
	di Catania la Società cooperativa denominata "TEAM - TI	
	EDUCA A MIGLIORARE Società cooperativa sociale".	
	Si applicano, in quanto compatibili ed entro i limiti	
	previsti dal Codice civile, le norme sulla società per	
	azioni.	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere	
	con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo Mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera a)	

	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico e promuovendo tutte quelle iniziative ed	
	attività atte ad assicurare su basi moderne,	
	l'assistenza, il recupero, la cura, la riabilitazione,	
	la promozione ed integrazione dei soggetti moralmente e	
	fisicamente bisognosi nel senso più largo	
	dell'espressione, anche a mezzo convenzioni con gli Enti	
	Locali, Regioni, con Enti Privati e Pubblici Regionali,	
	Nazionali ed Esteri, nonché Aziende Sanitarie Locali.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo	
	il principio della mutualità senza fini di speculazione	
	privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite	
	la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali per i soci lavoratori attraverso una	
	adeguata organizzazione produttiva, nella quale i soci	
	possono esplicare le loro capacità nel settore dei	
	servizi alla collettività, di carattere sociale, ed	
	operare per la promozione umana e l'integrazione sociale	
	di quanti vivono situazioni di disagio e	
	d'emarginazione.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	

	con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o	
	convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le	
	seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi	
	direttamente o tramite le imprese consorziate, a favore	
	di anziani - inabili - minori - tossicodipendenti -	
	stranieri immigrati - detenuti - famiglie, fra cui, solo	
	a titolo esemplificativo:	
	- Gestire servizi di assistenza domiciliare e presso	

	ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;	
	- Gestire attività e servizi di riabilitazione e di	
	assistenza medico - specialistica;	
	- Gestire servizi domiciliari di assistenza	
	infermieristica e sociosanitaria, sostegno,	
	riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia,	
	e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o	
	le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di	
	cura, case di riposo, ecc.);	
	- organizzazione di attività di assistenza psichiatrica	
	e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex	
	degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in	
	trattamento psichiatrico;	
	- servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti	
	a categorie svantaggiate;	
	- organizzazione di iniziative di animazione del tempo	
	libero, quali le attività sportive, ricreative e	
	culturali, quali, ad esempio animazione, attività	
	teatrali, corsi di terapia occupazionale e di	
	ippoterapia, arte terapia, ergoterapia;	
	- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne	
	e/o residenziali come comunità alloggio, casa-famiglia,	
	centri diurni, centri assistenza e di incontro, case	
	protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri	
	di ristorazione, centri di aggregazione, centri di	

	accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza	
	temporanea, istituti di ricovero a convitto e	
	semiconvitto;	
	- promozione e gestione di soggiorni estivi ed	
	invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico	
	degli utenti come realizzazione e gestione di colonie	
	marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi	
	ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali	
	estivi, feste, attività ginnico-sportive;	
	- promozione e gestione di sportelli di orientamento;	
	- istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne	
	nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando	
	assistenza ed orientamento ai bambini, curando la	
	salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli	
	aspetti educativi e pedagogici;	
	- servizi di telesoccorso e teleassistenza.	
	- La gestione di spazi fisici e/o strutture atti	
	all'intrattenimento e allo sviluppo di tematiche di	
	valore sociale, culturale artistico, educativo,	
	ambientale, turistico e ludico-ricreativo e rivolti	
	prevalentemente a fasce di età infantile e giovanile;	
	- La gestione di servizi di ristorazione e bar ove si	
	ritenga che tali servizi aumentino la qualità	
	complessiva nella fruizione del precedente punto;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	

	industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui,	
	solo a titolo esemplificativo:	
	- organizzazione e gestione, in proprio e non, di	
	aziende agricole, forestali, florovivaistiche;	
	- organizzazione e gestione di attività di conservazione	
	e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o	
	acquistati;	
	- attività rivolte a Donne Vittime di Violenza;	
	- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi,	
	pubblici e privati;	
	- lavorazione agricola a favore di terzi con i propri	
	mezzi;	
	- produzione e commercializzare di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria,	
	mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria,	
	gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di	
	varia provenienza, che rientrino nella logica del	
	commercio equo e solidale;	
	- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	edifici,	
	- pulizie ordinarie e straordinarie di locali	
	condominiali ed appartamenti,	
	- manutenzione ordinaria e straordinaria di locali	

	condominiali ed appartamenti;	
	disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e	
	documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici,	
	spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e	
	corriere;	
	- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto,	
	alluminio ed altri materiali;	
	- promozione e gestione di attività e servizi culturali,	
	agrituristici e di turismo sociale	
	- riciclaggio di impianti, parti, componenti ed	
	accessori	
	- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui	
	abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,	
	elettrodomestici, veicoli;	
	- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva	
	vendita di computer, elettrodomestici e componenti	
	elettronici;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e	
	frazioni separate raccolte in modo differenziato;	
	- spazzamento di rifiuti urbani esterni;	
	- spazzamento di superfici pubbliche e private;	
	- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in	
	stazioni di trasferimento di materiale proveniente da	
	raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto	
	di terzi, anche con gestione di isole ecologiche	

	comunali e consortili;	
	- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in	
	proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e	
	recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali	
	carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili,	
	legno, vetro;	
	- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;	
	- smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in	
	prototipo in particolare basate su tecnologie	
	particolari;	
	- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti	
	da attività sanitarie;	
	- gestire negozi per la vendita di indumenti usati e	
	prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio	
	che all'ingrosso;	
	- pulitura e installazione di grondaie;	
	- pulitura di tombini	
	- cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di	
	trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati,	
	verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di	
	strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.), cabine	
	telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di	
	servizio pubblico e privato.	
	- attività relativa ai trasporti speciali, trasporto	
	materiali di risulta e di facchinaggio;	

	- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu)	
	- attività di disinfestazione e derattizzazione in	
	ambienti e strutture pubbliche e private	
	- attività di trasloco pubblico e privato	
	- commercializzazione di prodotti derivanti dalle	
	attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti	
	urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali,	
	quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri	
	manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da	
	cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre	
	apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e	
	macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti	
	realizzati con materiale rigenerato, ecc...	
	- Produzione e commercializzazione di prodotti	
	alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e	
	cancelleria, Mobili e arredamento, Complementi di arredo	
	in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro,	
	vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., Tessuti per	
	la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini,	
	arazzi, copritavolo, banner, batik, etc.) di cotone,	
	cachemire, seta, organza, etc., Cesterie, vimini e	
	giunco etc., Oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc.	
	in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non,	
	lampade ed illuminotecnica Oggettistica (articoli da	
	regalo, candele, bigiotteria, cofanetti, portagioie,	

	etc.) ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo	
	indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici,	
	giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e	
	profumeria, ecc..	
	- gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici	
	esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti.	
	- svolgimento di attività di erogazione di servizi e	
	forniture per manifestazioni, congressi, fiere,	
	spettacoli in genere,	
	- la cura, il restauro e la ristrutturazione di	
	monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il	
	consolidamento di edifici e strutture murarie,	
	l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi	
	archeologici e di connessi campi scuola;	
	- servizi di lavanderia industriale, disinfestazione,	
	derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e	
	privati;	
	c) La gestione di servizi di formazione e	
	sensibilizzazione su tematiche ambientali, sociali,	
	culturali e lavorative;	
	d) La gestione di progetti, elaborati in proprio o da	
	terzi, riguardanti attività sociali, culturali,	
	artistiche, educative, ambientali, turistiche e ludico	
	ricreative rivolte in prevalenza alle fasce di età	
	infantile e/o giovanili e/o del disagio sociale, come	

	per esempio, manifestazioni pubbliche, feste concerti,	
	escursioni, mostre etc.;	
	e) La produzione di lavori propri che perseguano	
	l'obiettivo di rendere i fruitori del servizio	
	protagonisti dello sviluppo del lavoro stesso o oggetto	
	del medesimo, come per esempio la produzione di lavori	
	televisivi, radiofonici, cinematografici, editoriali,	
	informatici ed altri nell'ambito della comunicazione con	
	annessa tutta la formazione adeguata a sapere affrontare	
	questi temi;	
	f) La conduzione e la gestione di corsi di formazione,	
	professionale e non socioeducativi per adulti;	
	g) L'organizzazione di corsi di formazione e	
	aggiornamento professionale che abbiano come obiettivo	
	specifico la crescita psicopedagogica dei minori ed il	
	loro approccio con la cultura.	
	La società cooperativa, inoltre, potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi	
	su accennati; compiere tutti gli atti e tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o	
	utili agli scopi sociali; stipulare convenzioni con	
	privati, comunità, enti assistenziali, associazioni e	
	cooperative di solidarietà, movimenti ed istituzioni a	
	carattere nazionale, enti pubblici ed organizzazioni	

	nazionali ed estere.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio	
	è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto	
	indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	

	mercato.	
	La Cooperativa potrà concorrere ad aste, a licitazioni e	
	trattative private.	
	La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con personale	
	specializzato, ove ne sia la disponibilità tra i soci	
	della Cooperativa; in ordine alle eventuali attività	
	professionali, la cooperativa si avvarrà dell'opera dei	
	singoli professionisti che agiranno sotto la loro	
	personale responsabilità.	
	La Cooperativa promuove lo spirito di previdenza e	
	risparmio tra i soci, istituendo all'uopo una sezione di	
	risparmio per la raccolta dei fondi tra i soci,	
	destinati al perseguimento degli obiettivi sociali e nel	
	rispetto della legge n. 197/91: è tassativamente vietata	
	la raccolta di fondi, sotto qualsiasi forma, tra il	
	pubblico.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi	
	dovranno essere tutti persone fisiche.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il	
	diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei	
	sopra citati settori di svolgimento delle attività	
	sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della Cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'organo	
	amministrativo.	

	Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono	
	iscritti in apposita sezione del libro soci i soci	
	volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro	
	attività a favore della cooperativa gratuitamente; può	
	essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si applica	
	ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8	
	novembre 1991, n.381.	
	Art 6 (categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del	
	Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del	
	precedente articolo. In tale categoria speciale potranno	
	essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso	
	dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che	

	intendano completare la loro formazione o valutare in	
	modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del Codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	

	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con	
	la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei	
	risultati raggiunti nell'attività svolta, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento	
	nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso	
	nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.	
	5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale di cui infra nel presente	
	statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	

	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata purché accompagnata dal	

	contemporaneo versamento delle somme come sopra	
	previste.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente	
	deliberata con effetto della sua immediata annotazione	
	nel libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci. Se la richiesta è fatta da	
	una persona giuridica, alla domanda devono essere	
	allegati i seguenti documenti:	
	a) copia della deliberazione di adesione alla	
	cooperativa dell'organo competente;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	c) indicazione del rappresentante legale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla	
	ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della	
	stessa.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	

	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Azioni)	
	Il valore nominale di ciascuna azione non può essere	
	superiore ad euro 500,00 (cinquecento).	
	Alle azioni si applicano in quanto compatibili le	
	disposizioni degli articoli 2346 c.c., 2347 c.c., 2348	
	c.c., 2349 c.c. 2354 c.c. e 2355 c.c.	
	Tuttavia, nelle azioni non è indicato l'ammontare del	
	capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni	
	non completamente liberate.	
	Nella società nessun socio può avere tante azioni il cui	
	valore nominale supera i limiti di legge.	
	Le azioni eccedenti tale limite possono essere	
	riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli	

	amministratori, e comunque, i relativi diritti	
	patrimoniali sono destinati a riserve indivisibili a	
	norma dell'art.2545 ter c.c.	
	I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinques e 2545-	
	sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone	
	fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	dotati di diritti di amministrazione.	
	Art. 10 (Cessione azioni soci operatori)	
	Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R. o Pec, indicando: il nome, la	
	residenza e tutte le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed	
	il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta. Decorso questo termine,	
	il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	

	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Art. 11 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte	
	a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o	
	comunque cedere in tutto o in parte le proprie	
	partecipazioni sociali deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata A/R o	
	pec.	
	L'organo amministrativo comunicherà al socio il	
	provvedimento di autorizzazione o di diniego nel termine	
	di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata di	
	cui sopra. Trascorso il termine detto, il socio è libero	
	di sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere le	
	azioni di sua titolarità e l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti dal presente statuto per divenire	
	socio deve essere iscritto nel libro soci. In caso di	
	diniego della detta autorizzazione al socio verrà	
	garantito il diritto di recesso con le modalità di cui	
	sotto.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	

	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al	
	socio cooperatore il cui rapporto di lavoro subordinato,	
	autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi	
	motivo.	
	Potrà recedere il socio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci che non	
	hanno concorso alle delibere riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale,	
	quando consente un cambiamento significativo	
	dell'attività della società;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore	
	dell'azione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione.	
	Hanno infine diritto di recesso i soci che non hanno	

	concorso alla approvazione delle deliberazioni	
	riguardanti:	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione dei titoli azionari.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale	
	di cui infra. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda	
	il rapporto sociale, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la	
	società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi	
	fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il	
	recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima	
	della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio	
	successivo in caso contrario.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	

	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore,	
	qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento,	
	indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto,	
	dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al	

	versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria	
	opera presso imprese private o pubbliche, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che senza giustificato motivo non partecipi per più	
	di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente	
	convocate;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche	
	morali alla cooperativa;	
	i) quando mantiene un comportamento contrastante con gli	
	interessi della società, danneggiandola materialmente o	
	moralmente;	
	j) danneggi gli interessi della Cooperativa, compiendo	
	atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare	
	andamento.	
	Sarà inoltre automaticamente escluso il socio che,	
	ingiustificatamente, non presenzi l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, per tre volte consecutive.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando	
	il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	

	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli appositi articoli, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, ai sensi del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa,	
	a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa	
	a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle partecipazioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	

	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle partecipazioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con modalità di cui sopra.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno	
	indicare colui il quale assumerà la qualità di socio o	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, II e III	
	comma, del Codice civile.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14,	
	lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, verso i terzi nei limiti della partecipazione	

	sottoscritta e non versata e per le obbligazioni assunte	
	dalla società fino al giorno in cui la cessazione della	
	qualità di socio si è verificata, per due anni dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 (Soci Sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 20 (Conferimento e partecipazioni dei soci	
	sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore nominale di euro 361,48 (trecentosessantuno e	
	quarantotto centesimi) ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni	
	pari a 100 (cento).	
	Art 21 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le	
	azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 22 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) L'eventuale esclusione o limitazione, motivata	

	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci	
	sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che	
	siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:	
	- 1 voto fino a 7.500,00 (settemilacinquecento virgola	
	zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 7.500,00 (settemilacinquecento virgola	
	zero zero) euro e fino a 15.000,00 (quindicimila virgola	
	zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 15.500,00 (quindicimilacinquecento	
	virgola zero zero) euro e fino a 22.500,00	
	(ventiduemilacinquecento virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 22.500,00 (ventiduemilacinquecento	
	virgola zero zero) euro e fino a 30.000,00 (trentamila	
	virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;	

	- 5 voti oltre 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di	
	privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo	
	ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2347 del Codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	

	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da azioni del valore nominale ciascuna di	
	Euro 361,48. Il valore complessivo delle azioni detenute	
	da ciascun socio non può essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.	
	8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	f) da fondi per scopi mutualistici.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui	
	alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.	
	Art. 25 (Modalità di liberazione delle azioni)	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non	
	superiore ad euro 500,00 (cinquecento).	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro	
	potrà essere versata in più soluzioni, e più	
	precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti	
	delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	

	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le	
	modalità di conferimento si applicano le disposizioni in	
	materia previste dal Codice civile.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	

	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente e per	
	remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non	
	cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni delle lettere precedenti, escluso la	
	lettera b), la totalità degli avanzi netti di gestione	
	venga devoluto al fondo di riserva.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella	

	misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Nei termini e con le modalità previste dalla legge 13	
	giugno 2005 n. 118 e successivi decreti legislativi ed	
	attuativi, il Consiglio di amministrazione redige e	
	deposita presso il registro delle imprese il bilancio	
	sociale in modo da rappresentare l'osservanza delle	
	finalità sociali.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle partecipazioni detenute da	
	ciascun socio.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo ovvero l'amministratore	
	unico;	
	c) il Collegio dei sindaci;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad	
	opera dell'organo amministrativo, mediante avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (di	
	regola - sia per l'assemblea ordinaria sia per	
	l'assemblea straordinaria - nella sede, ovvero altrove,	
	ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la	
	data della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da	

	trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con	
	avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può	
	essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche	
	con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli amministratori e	
	dell'organo di controllo, sono presenti o informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo	
	comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta	
	a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto,	
	un rappresentante della Confederazione Cooperative	
	Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e	
	Mutue alla quale la cooperativa è aderente.	
	Art. 29 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere	

	agli amministratori, per la loro attività, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza	
	per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal	
	presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal	
	presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	Amministratori;	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato	
	della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i	
	centoventi giorni, o entro i centottanta giorni	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso	
	che la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, da	
	esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella	
	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il	

	consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne	
	sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno	
	un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo	
	più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sulle assemblee	
	straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione,	
	devono essere presenti o rappresentati i due terzi dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 31 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 32 (Voto)	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta	
	giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di	
	azioni possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di dieci soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	azione posseduta, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti	
	plurimi.	
	Per quanto qui non espressamente previsto si applicano	
	le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice	
	civile integrate da quelle previste per l'assemblea	

nelle S.p.A.

Art. 33 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono

	sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	Art. 35 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere	
	assembleari;	
	2. redigere i bilanci preventivi e consuntivi ed i	
	programmi di attività da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. delibera le partecipazioni ad aste pubbliche ed a	
	licitazioni private, agli appalti concorso, alle	
	trattative private con facoltà di sottoscrivere e	
	presentare offerte e preventive; determinare prezzi,	
	condizioni di pagamento ed ogni altra clausola,	

	stipulando i relativi contratti;	
	5. stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di	
	ogni altro genere inerenti l'attività;	
	6. conferisce procure generali e speciali ferme restando	
	le facoltà attribuite al Presidente quale legale	
	rappresentante;	
	7. delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro	
	recesso, la loro decadenza o esclusione;	
	8. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federativi e consortili, la	
	cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci,	
	9. concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	10. compromettere in arbitri, anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio può nominare il Direttore e i Comitati	

	Tecnici anche fra estranei, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare	
	i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte	
	le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi,	
	ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, l'Assemblea ordinaria con deliberazione	
	provvede a sostituirli.	

Gli amministratori così nominati scadono insieme a tutto il Consiglio.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

	amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in	
	giudizio, sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque	
	grado di giurisdizione. Può, perciò, con la sola sua	
	firma, rilasciare procure anche per ricorsi e contro	
	ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per	
	l'assistenza e rappresentanza legale della società	
	davanti ad altri organi giurisdizionali ed	
	amministrativi, nonché può chiedere l'apertura di conti	
	correnti e prestiti bancari.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi	
	pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per	
	conto della cooperativa, pagamenti di ogni natura e per	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori	
	delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può	
	nominare Direttori generali, Institori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente	
	qualora sia stato nominato in mancanza o in assenza di	
	questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	L'eventuale compenso da attribuire al Presidente sarà	
	deliberato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale)	
	La società è controllata da un Collegio Sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso e designa altresì il Presidente.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno	
	rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato	

	ricostituito.	
	Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. I restanti componenti, se non	
	iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli	
	iscritti negli albi professionali individuati con	
	decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o	
	giuridiche.	
	Art. 41 (Poteri del Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della	
	società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di	
	legge e ricorrendone i presupposti accerta la regolare	
	tenuta della contabilità e la corrispondenza del	
	bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle	
	scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	

	In sede di assemblea ordinaria di approvazione del	
	bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale	
	devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari e mutualistici.	
	ART. 42 (Controllo contabile)	
	Nel rispetto delle disposizioni di legge e ricorrendone	
	i presupposti, il controllo contabile può essere	
	affidato all'organo di controllo ovvero ad un revisore	
	legale dei conti o ad una società di revisione legale	
	iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale;	
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera durata	
	dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato	
	dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere	
	revisori contabili iscritti tra i revisori iscritti	
	nell'apposito registro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 43 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con	
	le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci	
	e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di	
	quelle che non possono formare oggetto di compromesso;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni	
	statutarie;	
	e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della	
	esclusione, della continuazione della società con gli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci	
	uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione	

	di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	100.000,00 (centomila e zero centesimi). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto, e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa	
	dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 dei D.	
	Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto	

	previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in	
	ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e	
	le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando	
	incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti	
	della Società o quando lasci presumere il venir meno	

della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti

	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art.2519 primo comma si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società per azioni.	
	Dichiarazioni sulla privacy e sulla normativa	
	antiriciclaggio ai sensi del d. lgs. n.231 del 2007 e	
	successive modifiche ed integrazioni:	
	La parte autorizza me Notaio al trattamento dei dati	
	personali nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e nel	
	rispetto del regolamento U.E. n.679 del 2016, (entrato	
	in vigore in data 25.5.2018), in relazione agli	

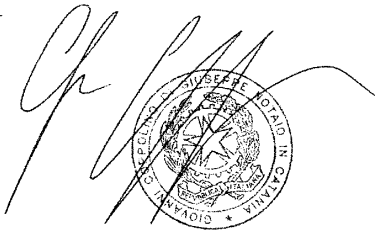
	adempimenti annessi e connessi al presente atto.	
	La parte, sotto la propria responsabilità, consapevole	
	della rilevanza penale del proprio comportamento ai	
	sensi dell'art.55 del D. Lgs. n.231 del 2007 e delle	
	relative sanzioni, dichiarano di essere a conoscenza che	
	le informazioni e gli altri dati forniti in occasione	
	dell'istruttoria e della stipula del presente atto	
	saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai	
	fini degli adempimenti previsti dal citato decreto	
	legislativo; pertanto, in relazione al presente atto ed	
	a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali	
	potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati,	
	archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai	
	pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo	
	altresi a rilasciare copia del presente atto alle	
	Autorità che ne facciano richiesta.	
	Il comparente esonera me notaio dalla lettura di quanto	
	allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho	
	dato lettura al comparente che lo accetta, lo approva e	
	con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti	
	cinque.	
	Consta di diciotto fogli, scritti in parte con mezzi	
	meccanici digitali da persona di mia fiducia e da me	
	notaio ed in parte completati di mio pugno su	

F.to: Litrico Salvatore n.g. - NOTAIO GIOVANNI COPPOLINO

Allegato ^A all'atto
n° 266 di Raccolta

Presenze Assemblea dei Soci del 22/12/2021					
Nr.	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Città	Firma presenza o delega
1	Alecci Giovanna	01/01/1973 Catania	Via Giovanni Mercurio 40	95122 Catania	X DELEGA Anna Maria Tene
2	Amato Lucilla Anna	12/11/1986 Catania	Via Filippo Turati n. 18	95032 Belpasso	X PER DELEGA Anna Maria Tene
3	Andronico Carlo	20/07/1964 Catania	Viale Moncada n.12/b	Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
4	Angemi Maria Letizia	17/05/1987 Catania	Via A. Manzoni n. 37	95029 Viagrande (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
5	Antonelli Stefano	20/03/1991 Lentini	Via Nicola Calipari n. 1	95100 Catania	X DELEGA Anna Maria Tene
6	Barbagallo Salvatore	12/08/1979 Catania	Via Santa Caterina n. 76/8	95030 San Pietro Clarenza	X PER DELEGA Anna Maria Tene
7	Battistato Maria Catena	22/10/1981 Acireale	Via Ingegnere Antonino Scalia n. 64	95024 Acireale	X PER DELEGA Anna Maria Tene
8	Battistocchia Barbara	12/12/1975 Paternò	Via Canonico Renzo n. 16	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
9	Benintende Agata	03/07/1978 Enna	Via Consolazione n.36	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
10	Biondi Maria	12/11/1961 Catania	Via del Pompelmo n.18	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
11	Bonomi Concetta	21/09/1973 Catania	Corso Ara di Giove, 286	95030 Pedara (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
12	Borzi Luigi	13/12/1988 Paternò	Via Croazia 25	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
13	Borzi Vincenzo	20/10/1953 Gravina di Catania (CT)	Via V. bellini n.9	95040 Comaropando Etneo (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
14	Branchina Annalisa	21/01/1991, Biancavilla	Via del pero n.2	95031 Adrano (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
15	Calli Caterina	24/11/1996, Catania	Via Luigi Sormento n.4	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
16	Calogero Rosanna	24.09.1988 Catania	Via Carere n. 16	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
17	Cantarella Maria Elena	25/04/1974 Catania	Via Amalfi n. 04	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
18	Cardile Claudia	21/03/1984 Catania	Via Gisira n. 79B	95011 Brucoli (SR)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
19	Caruso Francesca	16/08/1966 Acireale	Via Ragalida n.46 int.5	95030 Nicolosi	X PER DELEGA Anna Maria Tene
20	Casella Maurizio	06/04/1967 Catania	Via Teocrito n.12	95022 Aci Catena (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
21	Ciccia Barbara	01/07/1961 Paternò	Via Fiume 33	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
22	Conti Emanuela	20/03/1986 Catania	Via San Pio X n.18	95122 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
23	Corso Agata Lucia	13/12/1976 Catania	Via Ercole Marelli n. 14	95030 Gravina di Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
24	Corso Francesco	07/11/1964 Catania	Via Lineri n.18	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
25	Dainotto Patrizia	21/03/1970, Catania	Via Malta n.17	95100, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
26	D'Antoni Maria	19/02/1973 Catania	Via Giovanni Prati n.72	Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
27	D'Arrigo Giuseppina Maria	21/12/1977, Catania	Via del vischio n.46	95100, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
28	Di Maggio Giuseppe	26/01/1992 Catania	Via dei Platani, 40/8	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
29	Di Mauro Erica	01/10/1984, Catania	Via Cagliari n.32	95126, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
30	Di Stefano Andrea	20/07/1983 Catania	Via Livorno n.1	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
31	Distefano Olga	24/04/1965, Catania	Viale Doria Andrea n. 69/A	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
32	Eccora Giuliana	25/09/1981 Catania	Via Santa Sofia n.34	95123 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
33	Giuffrida Cinzia Maria	19/06/1979 Catania	Via Pulei n. 39A/4	95030 Mascaliucia	X PER DELEGA Anna Maria Tene
34	Giuffrida Concetta	15/09/1971, Tremestieri Etneo (CT)	Via La Rosa n.91	95030 Pedara	X PER DELEGA Anna Maria Tene
35	Gotti Fabio Francesco	07/12/1973 Catania	Via A. Gioielli n.35	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
36	Guglielmino Rosa Rita	07/01/1974 Catania	Via Santa Margherita 2	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
37	Larcan Giulia Maria	05/07/1989 Catania	Via Sapri 49	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
38	Laudoni Giuseppe	21/03/1966 Biancavilla	Via Marano n. 35	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
39	Leonardi Gabriella	02/02/1976, Acireale	Via Bonipetro n. 24	95024 Acireale	X PER DELEGA Anna Maria Tene
40	Leotta Jessica	28/04/1992 Acireale	Via Provinciale per Ripasto 118	95024 Acireale	X PER DELEGA Anna Maria Tene
41	Leotta Maria	18/03/1990 Catania	Piazza G. Lupis n. 9	95010 Santa Venerina (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
42	Litrico Francesco Orazio	19/02/1965 Catania	Via Villaggio San Agata zona c. 6	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
43	Litrico Salvatore	26/05/1986 Catania	Via De Felice n. 3	95030 Pedara (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
44	Mancuso Maria	08/11/1968 Paternò	Piazza Europa n. 36	95047 Paternò	X PER DELEGA Anna Maria Tene
45	Manila Porto	27/04/1991 Catania	Via Paolo Orsi n.7	Gravina di Catania (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
46	Mannino Concetta	29/10/1983 Catania	Via G. Mazzoni n.14	95030 Mascaliucia	X PER DELEGA Anna Maria Tene
47	Marcelli Pietro	20/02/1973 Catania	Via Partigiani D'Intelio n.1	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
48	Mazzaglia Salvatore	17/05/1981 Catania	Via stretta 27/b	Nicolosi	X PER DELEGA Anna Maria Tene
49	Messina Nichela	17/11/1964, Catania	Piazza Vittorio Veneto n.22	95030, Sant'Agata Li Battiatelli	X PER DELEGA Anna Maria Tene
50	Murabito Agata Chiara	14/11/1987 Catania	Via Lazio n.8	95124 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
51	Murabito Monica	13/04/1988 Catania	Via Novace n.73	95030 Tremestieri Etneo	X PER DELEGA Anna Maria Tene
52	Nicolosi Silvia	21/05/1992 Ragalna	Via Dei Salici n. 08	95030 Ragalna	X PER DELEGA Anna Maria Tene
53	Paolucci Rosalia Viviana	02/01/1988, Catania	Via Vincenzo Casagrandi n.10	95123 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
54	Pappalardo Edoardo	13/02/1978 Catania	Via Gravina 4	95030 Mascaliucia (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
55	Patane' Maria Ausiliatrice	04/01/1968, Catania	Via Grifone n.3	95030, Mascaliucia	X PER DELEGA Anna Maria Tene
56	Patti Nella Loredana	29/10/67 Catania	Via Torino s.n.c	Trecastagni /95039	X PER DELEGA Anna Maria Tene
57	Pellegrino Letizia Cettina	09/12/1967, Catania	Via Vitaliano Brancati n.35	95128, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
58	Pezzino Valeria Maria	02/08/1976 Catania	Via Croneto 5	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
59	Pistoni Davide	17/01/1975 Catania	Viale Castagnola n.8/g	Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
60	Privitera Damiana	28/09/1989 Catania	Via Magellano 2	95030 Tremestieri Etneo	X PER DELEGA Anna Maria Tene
61	Puccio Francesco	01/08/1966 Catania	Via Filippo Liardo n.15	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
62	Rapicarda Federica	01/07/1988 Catania	Via De Sica n. 9	95045 Misterbianco	X PER DELEGA Anna Maria Tene
63	Rizzo Agata Maria	12/02/1965, Pedara	Via Marco Polo n.7	95030 Pedara	X PER DELEGA Anna Maria Tene
64	Sambataro Alessandra	23/02/1976 Catania	Via Persipio n. 39	95030 Mascaliucia (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
65	Sambataro Salvatore	03/01/1962 Catania	Via Dei Piccioni n. 15	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
66	Santenacita Antonio	10/06/1987, Como	Via Cagliari n. 70	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
67	Scoglio Tiziana	03/09/1980, Catania	Via Pensavalle n. 30	95037 san Giovanni La Punta	X PER DELEGA Anna Maria Tene
68	Signorello Viviana	27/09/1985 Catania	Via Roma n.138	95030 San Pietro Clarenza	X PER DELEGA Anna Maria Tene
69	Sollima Massimino Maria Ausiliatrice	29/09/1962, Catania	Via Wirs n.120/C	95126, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
70	Testa Anna Lucia	14/12/1967 Catania	Via Parrocchia n.22	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
71	Torrisi Gabriella	30/08/1964, Catania	Via Mons. Domenico Orlando n.17	95126, Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
72	Triscali Maria Teresa	08/10/1963, Bronte	Via P.S. Martarello n.43	95034 Bronte (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
73	Turrisi Carmela Chiara	09/08/1991, Catania	Via Kennedy n.112	95045 Misterbianco (CT)	X PER DELEGA Anna Maria Tene
74	Veronica Angela	31/07/1971 Palagonia (CT)	Via G. Poulet n.48	95122 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
75	Vitale Elisabetta	01/06/1981, Catania	Via Rapisardi Mario n.1/A	95030 Tremestieri Etneo	X PER DELEGA Anna Maria Tene
76	Volpe Maria Isabella	12/01/1960 Catania	Via Anapo n.7	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene
77	Zocco Veronica	09/05/1981 Catania	Via Beata Giovanna Jugan n.15	95100 Catania	X PER DELEGA Anna Maria Tene

Autografo



REGISTRATO IN CATANIA il ventinove dicembre duemilaventuno.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000,
che si trasmette ad uso del Registro delle imprese.
Esente da imposta di bollo a norma di legge.
Catania, ventinove dicembre duemilaventuno.